

Versione 5

In vigore: dal 19.01.2026

Art. 1 Ambito di applicazione

(1) Le presenti Condizioni contrattuali generali (di seguito: CCG) regolano le vendite di prodotti da parte di BioTechUSA Kft (1033 Budapest, Huszti út 60) e BioTechUSA Polska sp. z.o.o. (ul. ZAMKOWA, nr 21A, lok. 4A, miejsc. PABIANICE, cod. 95-200, posta PABIANICE, nazione POLONIA) – di seguito: “BioTechUSA” – ad alcuni dei loro partner B2B – di seguito: “Cliente” o “Partner” – e la rivendita dei prodotti da parte dei Partner B2B.

Il contenuto dei contratti conclusi a seguito di ordini effettuati dai Partner sopra menzionati è determinato – oltre che dalle disposizioni di legge imperative applicabili – dalle presenti CCG nonché dalle condizioni particolari espressamente accettate dalle parti.

In caso di esplicita divergenza tra le disposizioni di un singolo contratto concluso con il Cliente e le presenti CCG, prevarranno le disposizioni di detto singolo contratto. Le disposizioni delle presenti CCG si applicano a tutte le future consegne, prestazioni o offerte effettuate dal Partner al Cliente, anche se le disposizioni delle CCG non sono espressamente stipulate.

Le disposizioni speciali dei contratti B2B stipulati con i Partner registrati in singoli paesi, nonché le disposizioni speciali dei contratti B2B stipulati per la validità territoriale di singoli paesi, possono differire dalle disposizioni generali delle presenti CCG, e tali differenze sono riportate tra le disposizioni speciali delle presenti CCG.

BioTechUSA ha il diritto di modificare le disposizioni delle presenti CCG, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. Ogni eventuale modifica non avrà alcun effetto sui contratti già conclusi (in particolare sugli ordini già accettati).

(2) Le CCG del Cliente o di terzi non si applicano, anche se BioTechUSA non si oppone espressamente alla loro applicazione in casi specifici. Anche nel caso in cui BioTechUSA faccia riferimento a una lettera o a qualsiasi dichiarazione che contenga o faccia riferimento alle condizioni commerciali dell'offerente o di un terzo, ciò non implica l'accettazione da parte di BioTechUSA della loro applicazione.

(3) Le presenti CCG si applicano ai Partner che, ai sensi delle leggi vigenti, non sono considerati consumatori.

Art. 2 Offerta e Statipula del contratto

(1) Le offerte di BioTechUSA – sia online (webshop, e-mail) che offline – non sono vincolanti e non costituiscono un impegno (ad esempio un invito a presentare un'offerta), a meno che non siano espressamente indicate come vincolanti.

(2) Con l'ordine effettuato dal Cliente, online o offline, per beni o servizi specifici, viene presentata un'offerta vincolante a BioTechUSA per i beni o servizi inclusi nell'offerta. Nel caso di un ordine online, ciò si riferisce alle unità inserite nel “carrello degli ordini” e inviate a BioTechUSA. BioTechUSA accetta l'ordine del Partner tramite una dichiarazione di accettazione separata (che non equivale a una conferma di ricezione dell'ordine), oppure tramite l'addebito del conto bancario del Partner da parte di BioTechUSA, oppure tramite il pagamento, da parte del Partner, della fattura emessa da BioTechUSA, oppure – in mancanza di una delle suddette modalità – tramite la consegna dei prodotti ordinati o tramite qualsiasi altra esecuzione dei prodotti inclusi completamente della transazione. Un contratto valido tra BioTechUSA e il Partner, che impegna BioTechUSA a effettuare la consegna, si crea solo in presenza di una delle condizioni di cui sopra, oppure tramite la convalida da parte del Cliente della fattura proforma di BioTechUSA.

(3) Il rapporto giuridico tra BioTechUSA e il Partner è regolato esclusivamente dal contratto scritto di compravendita, che include le presenti Condizioni contrattuali generali. Le promesse verbali fatte da BioTechUSA prima della conclusione del contratto scritto non sono giuridicamente vincolanti. Il rispetto del requisito della forma scritta può essere soddisfatto mediante trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione, in particolare via fax o posta elettronica.

(4) Qualsiasi modifica o aggiunta agli accordi, comprese le presenti Condizioni contrattuali generali, deve essere redatta per iscritto per essere valida. Il rispetto del requisito della forma scritta può essere soddisfatto mediante trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione, in particolare via fax o posta elettronica.

(5) Le informazioni di BioTechUSA relative all'oggetto della fornitura o del servizio (in particolare pesi, dimensioni, composizioni, ecc.) sono fornite solo a scopo informativo, a meno che BioTechUSA non fornisca espressamente una garanzia. BioTechUSA si riserva il diritto di apportare modifiche richieste da esigenze di legge o che costituiscano un miglioramento tecnico o qualitativo, a condizione che queste non influiscano sostanzialmente sullo scopo del contratto concluso.

(6) BioTechUSA si riserva il diritto di proprietà e di copyright su tutte le sue offerte, nonché su tutti i dati, le informazioni e i documenti trasmessi in relazione alle stesse. Il Partner non può, senza il previo consenso scritto di BioTechUSA, utilizzarli, divulgarli, trasmetterli a terzi, riprodurli o sfruttarli per conto proprio o di terzi, a meno che tali elementi non fossero già di pubblico dominio al momento della trasmissione. Su richiesta di BioTechUSA, il Partner è tenuto a restituirli integralmente e/o a distruggerli, nonché tutte

le relative copie, qualora le trattative non portino alla conclusione di un contratto. Un'eccezione è rappresentata dalla conservazione, ai fini della normale protezione dei dati, di informazioni rese disponibili elettronicamente. In caso di mancata conclusione del contratto, i dati, le informazioni e i documenti precedentemente trasmessi dovranno essere trattati con riservatezza dal Partner.

Art. 3 Prezzi e pagamento

(1) I prezzi indicati da BioTechUSA online (webshop) oppure offline (in particolare tramite listino prezzi) valgono solo per l'ambito dei servizi e delle consegne definiti da BioTechUSA. Ogni servizio aggiuntivo o specifico sarà soggetto a fatturazione separata. Salvo diverso accordo o espressa indicazione, i prezzi sono espressi in euro, senza le spese di consegna, altri eventuali costi nonché le imposte pubbliche (in particolare: tasse [ad es. IVA], dazi doganali).

(2) BioTechUSA è autorizzata a modificare unilateralmente i prezzi anche dopo la conclusione del contratto. Se BioTechUSA offre determinati prodotti a un prezzo promozionale (ad esempio, un prezzo che è stato modificato per un periodo di tempo specifico), spetta a BioTechUSA decidere, a sua esclusiva discrezione, se il prezzo promozionale si applica a un Partner vincolato da un contratto di vendita a lungo termine.

(3) Gli importi delle fatture devono essere pagati in anticipo, senza alcuna detrazione, a meno che le Parti non abbiano concordato diversamente. In caso di pagamento posticipato, gli importi delle fatture devono essere pagati entro dieci (10) giorni, a meno che le Parti non abbiano concordato diversamente o non sia indicato un termine diverso sulla fattura. Il pagamento si considera effettuato al momento della ricezione da parte di BioTechUSA. È escluso qualsiasi pagamento tramite assegno o altro strumento di pagamento sostitutivo, salvo diverso accordo espresso. In caso di ritardo nel pagamento da parte del Partner, BioTechUSA sarà tenuta a corrispondere interessi di mora a partire dalla data di scadenza, al tasso base vigente stabilito dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 9 punti percentuali, con un minimo del 9% annuo. BioTechUSA si riserva il diritto di avanzare qualsiasi ulteriore richiesta di risarcimento danni.

(4) BioTechUSA si riserva il diritto di effettuare consegne in contrassegno o previo pagamento anticipato. Può anche modificare unilateralmente i contratti esistenti in tal senso, qualora emergano legittimi dubbi sulla solvibilità del Partner (ad esempio in caso di precedenti ritardi nei pagamenti) o sulla sua capacità finanziaria (ad esempio ritardi nei pagamenti ad altri fornitori). In tali casi potrà anche richiedere la fornitura di garanzie aggiuntive come condizione per qualsiasi ulteriore consegna.

(5) Le contropretese del Partner possono essere compensate o trattenute solo se non sono contestate da BioTechUSA o sono state riconosciute da una sentenza del tribunale.

Art. 4 Consegna, tempi di consegna

(1) La consegna viene effettuata secondo la parità indicata sulla fattura o sulla proforma emessa da BioTechUSA- (2) I termini e le date indicati da BioTechUSA sono forniti a solo scopo informativo, a meno che non prometta o concordi espressamente un termine o una data. Un intervallo di 10 giorni è considerato accettabile, anche in assenza di circostanze particolari.

(3) BioTechUSA ha il diritto, fatti salvi gli altri diritti derivanti dal ritardo del Partner, di modificare unilateralmente le scadenze o le date di consegna e di esecuzione per qualsiasi periodo durante il quale il Partner non adempie ai propri obblighi contrattuali nei confronti di BioTechUSA.

(4) BioTechUSA non sarà in nessun caso responsabile per l'impossibilità di consegna / mancata consegna o ritardi nella consegna in caso di forza maggiore o altri eventi imprevedibili al momento della conclusione del contratto (come, ad esempio, interruzioni operative di qualsiasi tipo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, divieti di legge, carenza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell'ottenimento dei necessari permessi amministrativi, misure amministrative o consegna incompleta, errata o tardiva da parte di un fornitore) per i quali BioTechUSA non si è assunta espressamente e per iscritto la responsabilità. Qualora tali eventi complichino o rendano impossibile in modo significativo la consegna o l'esecuzione dell'ordine e l'impedimento non sia di natura o durata meramente temporanea, BioTechUSA ha il diritto di recedere dal contratto. In caso di impedimento temporaneo, i termini di consegna o di esecuzione saranno prorogati o posticipati di un periodo equivalente alla durata dell'impedimento, maggiorato di un ragionevole periodo di recupero.

(5) BioTechUSA ha il diritto di effettuare consegne parziali se

a) la consegna parziale potrà essere utilizzata dal Cliente per le finalità previste dal contratto,

prodottb) la consegna della restante parte della merce ordinata è garantita, e

c) la consegna parziale non genera un costo aggiuntivo significativo o un aumento sostanziale dei costi per il Cliente, o che BioTechUSA accetti di assumersi il costo, indipendentemente dalla sua importanza.

(6) In caso di ritardo nella consegna o nell'esecuzione imputabile a BioTechUSA, o in caso di impossibilità di consegnare o eseguire per qualsiasi motivo, la responsabilità di

BioTechUSA per danni è limitata in conformità alle disposizioni dell'articolo 8 delle presenti CCG.

Art. 5 Luogo di adempimento, consegna, imballaggio, trasferimento del rischio, accettazione

(1) Il luogo di adempimento di tutti gli obblighi contrattuali è la sede legale di BioTechUSA o una delle sue sedi secondarie. L'organizzazione della consegna o l'assunzione dei relativi costi da parte di BioTechUSA in qualsiasi altro luogo (DAP) non comporta alcuna modifica del luogo di adempimento.

(2) Le modalità di trasporto e imballaggio sono a discrezione di BioTechUSA, che le applica entro limiti ragionevoli.

(3) Se il trasporto della merce non è organizzato da BioTechUSA ma dal Partner (EXW, FCA), i rischi di danneggiamento e altri pericoli vengono trasferiti al Partner al momento della consegna della merce da parte di BioTechUSA al vettore, allo spedizioniere o a qualsiasi terza parte designata per garantire la consegna. Ciò vale anche in caso di consegne parziali. In caso di ritardo nella consegna o nel trasferimento dovuto a circostanze imputabili al Partner, il trasferimento del rischio avviene nel momento in cui la merce è pronta per la spedizione e BioTechUSA ne ha informato il Cliente, oppure alla data concordata se le Parti hanno fissato una data di esecuzione specifica.

(4) I costi di stoccaggio e gli altri costi di trasporto sostenuti dopo il trasferimento del rischio (ad esempio restituzione, rispedizione della merce, in particolare in caso di violazione contrattuale da parte del Partner) sono a carico del Partner, nella misura in cui BioTechUSA ne richieda il rimborso. Lo stesso vale per qualsiasi costo sostenuto al momento del trasporto derivante dal comportamento del Partner o rientrante nella sua responsabilità. In caso di stoccaggio presso BioTechUSA, BioTechUSA può, a sua discrezione, richiedere il rimborso delle spese di stoccaggio, il cui importo ammonta allo 0,25% dell'importo fatturato della merce/degli articoli da immagazzinare, pagabile settimanalmente, ma almeno 100 euro a settimana e per unità di merce. BioTechUSA si riserva il diritto di far valere e giustificare queste o altre tariffe di stoccaggio più elevate. Se BioTechUSA si avvale di un fornitore di servizi di stoccaggio terzo per lo stoccaggio con tariffe e costi di stoccaggio separati, BioTechUSA ha il diritto di fatturare nuovamente al Partner le tariffe e i costi fatturati.

(5) BioTechUSA assicura il carico contro furto, rottura, danni da trasporto, incendio, acqua o qualsiasi altro rischio assicurabile solo su espressa richiesta e a spese del Cliente.

Art. 6 Garanzia, difetti materiali

(1) BioTechUSA concede una garanzia di qualità sui prodotti da essa venduti, valida fino alla scadenza del periodo di garanzia, a condizione che siano state rispettate le condizioni di manipolazione e conservazione dei prodotti in conformità alle istruzioni applicabili, che il Cliente dovrà essere in grado di dimostrare.

(2) Il Partner è tenuto a ispezionare la merce consegnata immediatamente, il prima possibile, tramite i propri rappresentanti o terzi da lui designati. BioTechUSA accetterà reclami per difetti o prestazioni non conformi solo se notificati per iscritto dal Partner a BioTechUSA senza indugio e comunque entro sette giorni dalla data in cui tale ispezione avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuata. Ulteriore condizione per l'ammissibilità e l'esame di un reclamo per prestazione difettosa: in caso di prodotto danneggiato, il Partner dovrà inviare a BioTechUSA, entro il termine sopra indicato, foto chiare e leggibili del danno nonché gli elementi di etichettatura necessari all'identificazione del prodotto (codice a barre, numero di lotto, data di scadenza minima, nome del prodotto, ecc.), accompagnati dalla designazione del prodotto difettoso e dall'indicazione della quantità. L'obbligo di ispezione e di reclamo riguarda in particolare la conformità della merce consegnata all'ordine, in termini di natura, qualità e quantità, nel rispetto delle tolleranze commerciali. Se necessario, ciò deve essere garantito mediante campionamento. Per i difetti non immediatamente rilevabili (difetti nascosti), le regole di notifica si applicano mutatis mutandis dal momento in cui il Partner ha scoperto il difetto o avrebbe dovuto scoprirlo nel normale corso degli affari di un partner commerciale.

(3) Si ritiene che il Partner abbia approvato il adempimento se non ottempera all'obbligo di ispezione e/o notifica descritto nel paragrafo (2) di cui sopra. Su richiesta di BioTechUSA, il Partner dovrà restituire a proprie spese la merce consegnata e oggetto del reclamo. In caso di reclamo giustificato di un difetto, BioTechUSA rimborserà le spese di spedizione più economiche; tuttavia, non verrà effettuato alcun rimborso per i costi sostenuti a causa della mancata presenza della merce presso la sede del Cliente o all'indirizzo di consegna comunicato a BioTechUSA prima della spedizione.

(4) In caso di difetti nei prodotti consegnati ai sensi delle disposizioni di cui sopra, BioTechUSA ha il diritto, a sua discrezione, di offrire inizialmente la riparazione o la consegna gratuita. Se la riparazione o la riconsegna falliscono, ovvero risultano impossibili, inaccettabili o eccessivamente lunghe, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto o di richiedere una riduzione proporzionale del prezzo.

(5) Se il difetto deriva da una causa imputabile a BioTechUSA, il Partner potrà richiedere il risarcimento dei danni secondo le condizioni stabilite nell'articolo 8. È esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento danni e/o di recesso dal contratto se il difetto riduce solo in modo irrilevante il valore della merce.

(6) La garanzia decade se il Cliente modifica la merce consegnata personalmente o tramite terzi, senza l'autorizzazione di BioTechUSA o se non maneggia la merce secondo le istruzioni o le raccomandazioni di BioTechUSA. In tutti questi casi, i costi aggiuntivi connessi alla correzione dei difetti saranno a carico del Partner.

Art. 7 Marchi e altri diritti di utilizzo del nome

(1) BioTechUSA detiene i diritti esclusivi di utilizzo dei beni, del nome aziendale BioTechUSA, dei marchi e dei marchi registrati BioTechUSA e SCITEC NUTRITION, nonché dei nomi e della grafica dei prodotti realizzati da BioTechUSA, diritti esclusivi che il Cliente riconosce con la presente.

(2) Il Partner si impegna a informare BioTechUSA senza indugio e per iscritto qualora terzi avanzino pretese nei suoi confronti in relazione ai nomi, ai marchi e ai diritti menzionati nel presente articolo.

Art. 8 Responsabilità per danni a causa di comportamento scorretto

(1) La responsabilità di BioTechUSA per danni, indipendentemente dal fondamento giuridico, in particolare in caso di impossibilità, ritardo, consegna incompleta o difettosa, violazione del contratto, violazione degli obblighi contrattuali e comportamento illecito e contrario alla legge (in ogni caso: comportamento scorretto), è determinata esclusivamente in conformità al presente Art. 8.

(2) BioTechUSA non è responsabile per eventuali errori commessi da sé stessa, dai suoi organi, dai suoi rappresentanti legali impiegati o da altri ausiliari, a meno che l'autore del danno non abbia agito intenzionalmente o con grave negligenza o se il comportamento scorretto costituisce una violazione di un obbligo sostanziale derivante dal contratto, vale a dire un obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul quale il Partner aveva il diritto di fare affidamento.

(3) In caso di responsabilità di BioTechUSA per danni ai sensi del paragrafo (2) dell'articolo 8, tale responsabilità sarà limitata ai danni che BioTechUSA avrebbe potuto ragionevolmente prevedere come possibile conseguenza della violazione del contratto o che avrebbe dovuto prevedere esercitando la diligenza normalmente richiesta. I danni indiretti e consequenziali derivanti da difetti della merce sono risarcibili solo se si verificano durante e nonostante l'uso corretto della merce.

(4) La responsabilità di BioTechUSA in caso di negligenza per danni materiali nonché per eventuali perdite economiche conseguenti è in ogni caso limitata al 25% del valore contrattuale.

(5) Le esclusioni e limitazioni di responsabilità sopra menzionate si applicano allo stesso modo anche agli organi, ai rappresentanti legali, ai dipendenti e agli altri ausiliari del Partner, comprese le loro richieste di risarcimento.

(6) Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non si applicano in caso di lesioni alla vita o all'integrità fisica derivanti da comportamento scorretto. Le disposizioni obbligatorie relative alla responsabilità del prodotto non sono influenzate da questa limitazione.

Art. 9 Riserva di del diritto di proprietà

(1) La merce consegnata rimane di proprietà di BioTechUSA fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto. In caso di rivendita della merce o di qualsiasi altro motivo legale relativo alla merce (ad esempio assicurazione, atto illecito) che dia origine a pretese/crediti nei confronti di terzi a favore del Partner, il Partner cede sin d'ora tali pretese/crediti a BioTechUSA fino all'importo del credito vantato da BioTechUSA nei confronti del Partner. BioTechUSA accetta tale cessione e autorizza il Partner – fino a revoca – a riscuotere tali pretese per conto di BioTechUSA, in collaborazione con BioTechUSA e previa regolare informazione.

(2) Le merci non possono essere date in pegno o trasferite a titolo di garanzia a terzi senza il previo consenso di BioTechUSA prima del trasferimento del diritto di proprietà da BioTechUSA. Se una terza parte sequestra o impegna i beni, il Partner dovrà segnalarlo immediatamente a BioTechUSA e dovrà indicare immediatamente alla terza parte che l'oggetto del sequestro/impegno non è di sua proprietà.

Art. 10 Vendita sulla piattaforma Amazon/Allegro

Se il Partner intende rivendere la merce su una piattaforma online Amazon, <https://allegro.cz>, <https://allegro.hu>, <https://allegro.pl> o <https://allegro.sk> accessibile e disponibile in qualsiasi paese considerato geograficamente uno Stato europeo (eccezione: Turchia), allora, con il previo consenso di BioTechUSA, il Partner deve ottenere il previo consenso di BioTechUSA e si impegna a pagare a quest'ultima un contributo di marketing Amazon/Allegro (Amazon/Allegro Marketing Contribution – AMC). L'ammontare dell'AMC è pari al 24,2% del fatturato mensile del Partner con BioTechUSA, ma non inferiore a 15.000 Euro mensili. L'AMC deve essere calcolato alla fine di ogni mese di calendario e pagato entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese di riferimento. Le disposizioni dell'articolo Art. 9 si applicano anche ai crediti AMC aperti.

Art. 11 Utilizzo delle immagini

(1) BioTechUSA può concedere, caso per caso e separatamente, sulla base di una notifica scritta e chiara separata tramite e-mail, ai suoi Partner espressamente designati un diritto semplice (non esclusivo), non trasferibile e non sublicenziabile di utilizzare le immagini dei prodotti BioTechUSA ("Fotografie"); tale diritto di utilizzo è limitato all'illustrazione delle inserzioni commerciali del Partner interessato. Qualsiasi altro uso è escluso.

(2) Il diritto d'uso cessa automaticamente

(i) con la cessazione del rapporto commerciale sottostante con effetto immediato oppure

(ii) mediante revoca unilaterale scritta (via e-mail) da parte di BioTechUSA, entro il 3° giorno lavorativo successivo alla comunicazione della revoca.

Alla cessazione, il Partner deve cancellare immediatamente tutte le copie archiviate e rimuoverle dagli annunci in corso.

(3) Il ritocco, la riduzione, la modifica dei colori o del formato delle Fotografie, l'inserimento di loghi, filigrane, sovrapposizioni di testo o qualsiasi altra modifica sono consentiti solo previo ed esplicito consenso scritto di BioTechUSA.

(4) È vietata la cessione o la divulgazione delle fotografie – in tutto o in parte – a società in gruppo, gestori di piattaforme, fornitori di servizi di esecuzione, rivenditori o altri terzi, salvo che ciò sia espressamente autorizzato da BioTechUSA nell'approvazione via e-mail.

(5) Qualora il Partner, per colpa a lui imputabile, violi gli obblighi previsti nei paragrafi 1 a 4, è tenuto a pagare un risarcimento forfettario di 5.000 euro, non soggetto a moderazione giudiziale. Ciò non pregiudica inoltre il diritto di BioTechUSA di richiedere ulteriori danni e di esigere la cessazione della violazione.

(6) Tutti i diritti di utilizzo delle fotografie eccedenti il paragrafo 1) spettano esclusivamente a BioTechUSA. È esclusa qualsiasi cessione definitiva dei diritti oltre i paragrafi sopra menzionati.

§ 12 Conformità alle sanzioni

(1) Il Partner dichiara e garantisce che né lui, né i suoi proprietari, le società controllate, i rappresentanti o i dirigenti, né la società utilizzatrice finale sono soggetti a misure sanzionatorie internazionali che metterebbero a rischio l'esecuzione del contratto e che siano state adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America, dal Regno Unito o da qualsiasi altra giurisdizione applicabile. Il

Partner è tenuto a informare subito e per iscritto BioTechUSA, al massimo entro 5 giorni lavorativi, di qualsiasi cambiamento rispetto a quanto previsto al presente punto.

(2) Il Partner prende atto che BioTechUSA può verificare in qualsiasi momento l'eventuale coinvolgimento in sanzioni, in particolare anche che i prodotti oggetto dell'ordine o il loro scopo finale non riguardino territori soggetti a sanzioni internazionali.

(3) Il Partner prende atto di essere integralmente responsabile dei danni qualora, in relazione al proprio eventuale coinvolgimento in sanzioni internazionali, non adempia all'obbligo di comunicazione delle variazioni secondo l'art. 12 comma (1) e, in relazione a ciò, causi comprovati danni a BioTechUSA.

(4) In caso di insorgenza di un rischio di sanzioni, BioTechUSA è autorizzata a sospendere immediatamente l'esecuzione di qualsiasi ordine al Partner senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale. Il Partner prende atto che BioTechUSA non è responsabile in questi casi e per queste circostanze.

(5) Qualora il Partner non sia in grado di adempiere al proprio obbligo di pagamento perché ciò è impedito o limitato da una misura sanzionatoria internazionale, tale fatto non sarà considerato da parte di BioTechUSA come remissione del credito o rinuncia al credito. Il Partner è tenuto, in cooperazione con BioTechUSA, a cercare una soluzione per la regolazione del debito esistente. In caso di mancato adempimento di quanto sopra, BioTechUSA può richiedere al Partner una penale equa, che può ammontare fino al 10% della somma del credito e dei relativi accessori. Il Partner prende atto che, per il periodo durante il quale i crediti esistenti non possono essere regolati, BioTechUSA è impedita nell'esercizio dei propri diritti di credito.

Art. 13 Disposizioni finali

(1) In caso di eventuali controversie tra il Partner e BioTechUSA, i tribunali competenti sono quelli della giurisdizione della sede legale di BioTechUSA.

(2) Ai rapporti commerciali tra BioTechUSA e il Partner si applica esclusivamente la legge ungherese.

(3) Se il contratto tra le parti o le presenti Condizioni contrattuali generali (CCG) contengono lacune, ciò non pregiudica le altre disposizioni e per colmare le lacune si applicano le disposizioni legalmente valide su cui le parti contraenti si sarebbero accordate in base agli obiettivi economici del contratto e agli scopi delle Condizioni contrattuali generali se avessero conosciuto la lacuna.

Art. 14 Note

Il Partner prende atto che BioTechUSA conserva i dati derivanti dal rapporto contrattuale per scopi di elaborazione dei dati e si riserva il diritto di trasmettere i dati a terzi, se necessario per l'adempimento del contratto.

Art. 15 Regole speciali per i contratti stipulati con Partner registrati in determinati paesi o con validità territoriale in determinati paesi

Le parti applicano le seguenti deroghe alle disposizioni generali dettagliate agli articoli 1 a 12 delle presenti CCG per i contratti stipulati con la validità personale e territoriale di seguito indicata. I punti delle CCG non interessati di seguito rimangono applicabili secondo le disposizioni generali delle CCG.

Polonia:

Per i contratti stipulati con rivenditori registrati nel territorio della Repubblica Polacca, le parti si discostano dalle disposizioni generali delle presenti CCG come segue:

Validità territoriale

Ai sensi del presente contratto, il Cliente è autorizzato alla vendita al dettaglio dei prodotti acquistati da BioTechUSA nel territorio della Repubblica Polacca, nonché tramite negozi online anche al di fuori del territorio della Repubblica Polacca, ad eccezione delle restrizioni ai sensi del Art. 10. Tuttavia il Cliente non è autorizzato alla rivendita all'ingrosso dei prodotti acquistati da BioTechUSA (vendita a ulteriori rivenditori o distribuzione su piattaforme di commercio all'ingrosso online), il che significa un divieto assoluto di vendita all'ingrosso dei prodotti acquistati da BioTechUSA in tale senso.

Se il Cliente viola il divieto di vendita all'ingrosso, è tenuto a pagare a BioTechUSA una penale contrattuale per violazione del contratto, pari a 100.000 PLN, cioè centomila złoty.

Prezzi e pagamento

I prezzi indicati da BioTechUSA sono importi lordi, comprensivi di IVA, e sono espressi in Złoty polacchi (PLN).